

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo regionale

2008/0267(COD)

10.3.2009

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

Relatore per parere: Monica Giuntini

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Come ha rilevato la commissione per lo sviluppo regionale nel suo parere del 2006, la globalizzazione delle attività economiche e degli scambi ha portato innumerevoli vantaggi al mercato europeo in termini di scelta, prezzi competitivi, innovazione tecnologica e graduale passaggio da una società postindustriale a un embrione di società della conoscenza. I cambiamenti favorevoli hanno però come costo un elevato grado di fluidità e insicurezza nel mercato del lavoro che genera grandi sacche di disoccupazione in centri e regioni industriali in precedenza altamente produttivi. Questo fenomeno è accompagnato da un concomitante declino del benessere dei lavoratori dovuto alla delocalizzazione delle imprese in regioni che offrono costi di manodopera inferiori e vantaggi fiscali o di altro genere. Il fenomeno della delocalizzazione non è nuovo. La sua espansione da fenomeno nazionale o interregionale a fenomeno di portata globale ha però spinto la Commissione a proporre la creazione di un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) al fine di offrire sostegno finanziario ai lavoratori che hanno perso il lavoro a causa della delocalizzazione.

Come sottolinea la Commissione nella propria motivazione, la crisi finanziaria senza precedenti e il rallentamento economico che hanno colpito l'economia mondiale in misura più o meno grave a partire dal 2007 "**provocheranno moltissimi licenziamenti**".

Per tale motivo, se si vuole che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione possa essere efficace come strumento per attenuare le conseguenze della crisi, è oltremodo auspicabile che le risorse finanziarie ad esso assegnate vengano aumentate e che venga creata una linea di bilancio specifica nel quadro della pertinente rubrica.

Pertanto, affinché il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia efficace come strumento per alleviare gli effetti della crisi, è altamente consigliato aumentare gli stanziamenti di risorse finanziarie e creare un'apposita linea di bilancio nell'adeguata rubrica.

La Commissione sottolinea che l'essenza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è di mostrare solidarietà nei confronti dei lavoratori che perdono il proprio lavoro a causa di effetti economici negativi dovuti a **eventi globali**. Altre formulazioni comprometterebbero gravemente i principi del mercato interno che impediscono un adeguamento dovuto a eventi puramente interni alla Comunità.

La proposta della Commissione è di natura molto tecnica ed è il risultato di approfondite consultazioni con gli esperti degli Stati membri, con le parti sociali e altre parti interessate avvenute nel 2008.

Il relatore per parere approva in particolare alcune delle modifiche proposte al regolamento che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come quelle che prevedono un migliore e più rapido accesso ai fondi, la riduzione della soglia degli esuberi da 1 000 a 500, l'inclusione nell'assistenza prevista dal FEG anche dei lavoratori che hanno perso il lavoro prima dell'inizio del periodo di riferimento e il prolungamento del periodo per l'utilizzo del FEG da 12 a 24 mesi.

L'efficacia di questo strumento dipenderà dalla sua applicazione; il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 5, come modificato, è fondamentale per ottenere tale risultato in quanto definisce le norme e la necessità di mostrare un legame causale tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o la crisi economica e finanziaria. Questo punto è chiaramente necessario per distinguere gli eventi imprevedibili da quelli causati

evidentemente da una cattiva gestione o da pratiche non competitive da parte del datore di lavoro. Certamente stabilire tale legame obbligatorio non sarà semplice e potrà aprire nuove vie per richieste abusive. Pertanto la relatrice per parere assicura il proprio completo sostegno alle disposizioni del nuovo articolo 8 che, in certe condizioni limitate, consentono di usare il FEG per finanziare la preparazione, il monitoraggio, l'assistenza tecnica, la revisione e il controllo.

Nel parere del 2006 la commissione per lo sviluppo regionale aveva proposto di estendere a 12 mesi il periodo entro il quale deve verificarsi il numero minimo di esuberanti previsto dall'articolo 2, lettera b). Chiaramente gli effetti della globalizzazione, in particolare quelli derivanti dal rallentamento economico, richiedono maggior tempo per ripercuotersi nella struttura industriale o sull'economia locale. Il relatore per parere ripresenta questo emendamento con la convinzione che sia chiaramente giustificabile alla luce dell'estensione prevista.

La Commissione propone di inserire un nuovo comma nell'articolo 20 che preveda la possibilità per il Parlamento europeo e il Consiglio di rivedere il regolamento, ivi compresa una deroga temporanea sulla base di una proposta della Commissione. Il relatore ritiene che si debba procedere a tale revisione e ha pertanto modificato la disposizione in tal senso.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'allargamento dell'ambito di intervento del FEG è un impegno di solidarietà finalizzato a ridurre i principali effetti della crisi economica e finanziaria globale, a garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni e a prevenire un accentuarsi delle disparità tra queste ultime.

Motivazione

Nel contesto eccezionale della crisi finanziaria ed economica globale, modificare il regolamento sul FEG conformemente alla presente proposta consente alla Comunità di rafforzare la propria coesione sociale ed economica nonché di continuare a promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle regioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, oppure

Emendamento

(b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue ***del medesimo Stato membro o di Stati membri limitrofi di*** livello NUTS II, oppure

Motivazione

È fondamentale che la coesione regionale sia assicurata a livello comunitario e non solo a livello nazionale. Nel caso in cui regioni limitrofe registrino un tasso elevato di disoccupazione nello stesso settore, è importante che il FEG possa intervenire.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità locali promuovono parallelamente campagne di informazione e monitoraggio per identificare nuove opportunità di lavoro e riconversione professionale in linea con le esigenze specifiche di ciascuna regione.

Motivazione

È sempre importante monitorare costantemente il numero di licenziamenti e cercare di individuare nuove opportunità di lavoro a livello regionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 7

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 20 – nuovo paragrafo

Testo della Commissione

Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all'articolo 1, paragrafo 1 bis.

Emendamento

Entro la fine del 2010 al più tardi la Commissione presenta una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle disposizioni relative alla deroga temporanea di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, corredata di una proposta di revisione del presente regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

In questa situazione eccezionale è necessario che la Commissione intraprenda una valutazione approfondita a livello paneuropeo degli effetti delle misure temporanee e dia al Parlamento l'occasione di rivedere la legislazione.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Riferimenti	COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)
Commissione competente per il merito	EMPL
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 15.1.2009
Relatore per parere Nomina	Monica Giuntini 2.2.2009
Esame in commissione	12.2.2009
Approvazione	9.3.2009
Esito della votazione finale	+: 38 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján